



# **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

## **UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO**

### ***Servizio Penale***

## **Relazione su novità normativa**

### ***Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani***

### **(Legge 21 aprile 2026, n. 75)**

**Rel. 43/26**

Roma, 01 giugno 2026

## **SOMMARIO**

1. Introduzione.

### **PARTE PRIMA**

#### **Modifiche alla legislazione penale sostanziale**

2. L'abrogazione del delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.). – 3. L'abrogazione dell'art. 517-*bis* cod. pen. – 4. Le modifiche all'art. 517-*quater* cod. pen. – 5. Il nuovo delitto di frode alimentare (art. 517-*sexies* cod. pen.). – 6. Il nuovo delitto di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies* cod. pen.). – 7. Le circostanze aggravanti speciali (art. 517-*octies*, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen.). – 8. La circostanza attenuante speciale (modifica dell'art. 517-*quinquies* cod. pen.). – 9. Le pene accessorie (art. 517-*octies*, comma primo, 518 e 518.1 cod. pen.). – 10. La confisca obbligatoria e per equivalente (art. 518.2 cod. pen.). – 11. Le modifiche in tema di responsabilità degli enti. – 12. Profili di diritto intertemporale in ordine alle disposizioni sostanziali.

### **PARTE SECONDA**

#### **Modifiche alla legislazione penale processuale**

13. Premessa. – 14. Disposizioni inerenti alle attività di investigazione e acquisizione probatoria. – 14.1. Analisi di campioni nel corso di attività ispettive o di vigilanza (modifica dell'art. 223, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). – 14.2. Ispezione di cose (art. 246, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.). – 14.3. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (modifica dell'art. 266, comma 1, lett. f-*ter*, cod. proc. pen.). – 14.4. Incidente probatorio (modifica dell'art. 392, comma 1, lett. f, cod. proc. pen.). – 14.5. Operazioni sotto copertura (modifica dell'art. 9, comma 1, lett. a, legge 16 marzo 2006, n. 146). – 15. Disposizioni inerenti alla destinazione dei beni sequestrati o confiscati. – 15.1. Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari sequestrati (modifica dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen.). – 15.2. Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari sequestrati (art. 86-*quater* disp. att. cod. proc. pen.). – 15.3. Destinazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, navi, imbarcazioni, natanti e aeromobili sequestrati o confiscati (modifica dell'art. 16, comma 1, legge 23 luglio 2009, n. 99). – 16. Profili di diritto intertemporale in ordine alle disposizioni processuali.

## 1. Introduzione.

La legge 21 aprile 2026, n. 75, intitolata «*Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani*», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 ed entrata in vigore il **29 maggio 2026**, dopo l'ordinario periodo di *vacatio*, si prefigge lo scopo di riorganizzare e ridefinire l'intero sistema sanzionatorio posto dall'ordinamento, nelle sue varie branche, a tutela dei prodotti agroalimentari nazionali.

Come i primi commentatori<sup>1</sup> hanno avuto modo di osservare, l'intervento normativo prende le mosse dalla constatazione dell'inadeguatezza del vigente sistema punitivo a fronteggiare le forme più evolute di criminalità agroalimentare, risultando ormai obsolete fattispecie costruite in un'epoca in cui il principale modello criminologico di riferimento era ancora quello del singolo operatore che adultera i propri prodotti a danno del consumatore finale. Viene così riconosciuto che, nell'attuale momento storico, le frodi alimentari più gravi si manifestano attraverso condotte illecite di tipo massivo, svolte in forma stabile e sistematica nell'ambito delle attività d'impresa.

Il testo normativo si articola in **tre distinti titoli**: il primo è dedicato alle sanzioni penali; il secondo alle sanzioni amministrative e il terzo alle disposizioni finali.

Per quanto rileva in questa sede, verrà trattato in maniera più approfondita il primo titolo, specificamente afferente alla materia penale, mentre si farà solo un rapido cenno alle ulteriori, pur importanti, novità introdotte dalla legge nel settore

---

<sup>1</sup> MENARDO N. - RAVIOLO M. - SANNA F., *La riforma dei reati agroalimentari. Nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, aggravante di agropirateria e responsabilità degli enti nella legge «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani» (A.C. 2721)*, in *Giurisprudenza penale*, 2026, 4; i contenuti poi trasfusi nel disegno di legge che ha recentemente condotto all'approvazione della legge n. 75 del 2026 sono stati commentati anche da NATALINI A., *La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art. 517-bis c.p.). Contraffazione di IGP o DOP agro-alimentari (artt. 517-quater e 517-quinquies c.p.)*, in *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, a cura di GARGANI A., Torino, 2021, pag. 253-257, in ordine al profilo sostanziale; in NATALINI A., *Indagini preliminari e prove*, in *Illeciti punitivi in materia agro-alimentare*, a cura di GARGANI A., Torino, 2021, pag. 398-401, in ordine al profilo processuale; per un'analisi organica dello schema di disegno di legge presentato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, istituita presso il Ministero della Giustizia con il d.m. 20 aprile 2015 e presieduta dal Dott. Gian Carlo Caselli, con la vicepresidenza del Prof. Stefano Masini, si veda CUPELLI C., *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Diritto Penale Contemporaneo*; nonché CUPELLI C., *La riforma dei reati in materia agroalimentare: la responsabilità degli enti e i nuovi meccanismi estintivi*, in *Diritto Agroalimentare*, 2016, 1, pagg. 47-60, con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; più in generale, sui vari progetti di riforma dei reati agroalimentari avvicendatisi nel corso dell'ultimo decennio, si veda MADEO A., *Evoluzione della normativa europea sulla sicurezza alimentare e assenza di una disciplina armonizzata delle frodi alimentari: una proposta de jure condendo*, in *La legislazione penale*, pagg. 52-57, nonché MADEO A., *La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari: dalle origini al reg. 1143/2024/UE, al d.d.l. 9.4.2025 di riforma degli illeciti in Italia*, in *La legislazione penale*, pagg. 29-49.

amministrativo e riguardanti sia il profilo della prevenzione, sia quello della repressione con sanzioni extrapenali.

Il cuore dell'intervento riformatore è costituito dalle modifiche apportate al codice penale e, in particolare, dalla creazione, nell'ambito del **Titolo VIII del Libro II del codice**, di un **nuovo Capo II-bis**, specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, in cui trovano sede le nuove fattispecie incriminatrici introdotte dalla novella. Il legislatore si è, in tal modo, fatto carico di un'esigenza di coerenza sistematica in passato più volte segnalata dalla dottrina<sup>2</sup>.

Per la prima volta, viene riconosciuto al **«patrimonio agroalimentare»** il rango di bene giuridico autonomo, cui viene organicamente dedicato un intero capo del codice penale.

Il principale *focus* della presente relazione è, dunque, costituito dal primo titolo del testo normativo, che contiene le disposizioni di diretto interesse penalistico, suddivise in sei articoli.

L'**art. 1** (rubricato *«Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari»*), in particolare, introduce alcune modifiche al codice penale, volte alla ridefinizione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, attraverso interventi che riverberano effetti sia sulla sfera applicativa delle fattispecie incriminatrici, allo scopo di sanzionare anche attività illecite attualmente non punibili, attraverso un'anticipazione della soglia di rilevanza penale, sia sul piano edittale, introducendo un inasprimento delle sanzioni oggi previste.

Più specificamente, il **comma 1, lett. a)**, inserisce nella rubrica del Titolo VIII del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, l'esplicito riferimento al patrimonio agroalimentare quale ulteriore bene giuridico protetto dalla rinnovata disciplina dei reati di frode.

La **lett. b)** abroga gli artt. 516 e 517-*bis* cod. pen., rispettivamente inerenti al delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e alle circostanze aggravanti per i reati di frode commerciale.

La **lett. c)** introduce il nuovo Capo II-*bis*, specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, all'interno del quale sono collocati i delitti di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater*, riformato dalla legge in commento), frode alimentare (art. 517-*sexies*, di nuova introduzione) e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies*, anch'esso di nuova introduzione).

Completano la disciplina contenuta nel nuovo Capo II-*bis*, l'art. 517-*octies* sulle circostanze inerenti ai delitti previsti dagli artt. 517-*sexies* e 517-*septies*,

---

<sup>2</sup> MENARDO N. - RAVIOLO M. - SANNA F., *La riforma dei reati agroalimentari. Nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, aggravante di agropirateria e responsabilità degli enti nella legge «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani»* (A.C. 2721), cit.

nonché l'art. 517-*quinquies*, che contempla una circostanza attenuante applicabile a tutti i delitti ricompresi nel capo.

Complessivamente, dunque, alla luce della novella, il Titolo VIII del Libro II del codice penale risulta suddiviso in quattro capi: **Capo I**, «*Dei delitti contro l'economia pubblica*»; **Capo II**, «*Dei delitti contro l'industria e il commercio*»; **Capo II-bis**, «*Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare*»; **Capo III**, «*Disposizioni comuni ai capi precedenti*».

Il fatto che nella denominazione del Titolo VIII, così come in quella del Capo II-bis, si adotti una terminologia («*patrimonio agroalimentare*») in parte diversa da quella utilizzata nella definizione dell'oggetto materiale delle nuove fattispecie incriminatrici<sup>3</sup> (si ha riguardo agli «*alimenti*» *tout court*, sia nel disposto dell'art. 517-*sexies* cod. pen., sia in quello dell'art. 517-*septies* cod. pen., mentre si continua a fare riferimento ai «*prodotti agroalimentari*», come in precedenza, nel novellato art. 517-*quater* cod. pen.), secondo quanto si legge nelle Linee guida di riforma elaborate dalla Commissione Caselli, «*discende (...) dalla necessità di valorizzare – anche a fini simbolico-ideali, nell'ambito della classe dei reati contro l'industria ed il commercio – quel particolare bene immateriale espresso dalla complessiva organizzazione della filiera alimentare che, partendo dal territorio, organizza le modalità di produzione, trasformazione e manifattura al di là della consistenza merceologica dei singoli manufatti alimentari, sottolineandosi in tal modo un valore ideale di matrice europea e sovranazionale espresso proprio, ed evocativamente, dalla locuzione "patrimonio agroalimentare"*»<sup>4</sup>.

La **lett. d)** apporta, in primo luogo, una serie di modifiche all'art. 517-*quater* relativo al reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (**n. 1**).

Sempre la **lett. d)** introduce, al **n. 2)**, i nuovi delitti di frode alimentare (art. 517-*sexies*) e di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies*), nonché la disciplina delle circostanze aggravanti applicabili ai predetti reati.

La **lett. d)**, **n. 3)**, modifica l'art. 517-*quinquies* allo scopo di estendere l'ambito di applicazione della circostanza attenuante ivi prevista anche ai nuovi reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci.

La **lett. e)** introduce una serie di modifiche al Capo III del Titolo VIII del Libro II del codice penale.

In particolare, al **n. 1)**, modifica l'art. 518 cod. pen., prevedendo la pena accessoria della pubblicazione della sentenza per i reati del Capo II-bis (art. 517-*quater* cod. pen., come modificato dalla legge in esame; artt. 517-*sexies* e 517-

<sup>3</sup> La discrasia terminologica è colta da CUPELLI C., *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, cit., pag. 7.

<sup>4</sup> Linee guida per lo schema di disegno di legge recante «*Nuove norme in materia di reati agroalimentari*» licenziate dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare il 14 ottobre 2015, pagg. 38-39.

*septies*, entrambi di nuova introduzione), nonché per i delitti associativi previsti dagli artt. 416 e 416-*bis* cod. pen., qualora l'associazione sia diretta alla commissione di delitti contro il patrimonio agroalimentare.

Il **n. 2)** introduce, nel Capo III, il nuovo art. 518.1 (Ulteriori pene accessorie) in tema di pene accessorie interdittive o sospensive e il nuovo art. 518.2 (Confisca obbligatoria e per equivalente) in tema di confisca.

Da ultimo, il **n. 3)** reca una modifica di coordinamento della rubrica del Capo III del Titolo VIII del Libro II del codice penale, passando dal singolare al plurale «*Disposizioni comuni ai capi precedenti*», in ragione dell'introduzione dei due nuovi artt. 518.1 e 518.2, che si vanno ad aggiungere al precedentemente unico art. 518.

Il **comma 2 dell'art. 1** modifica l'art. 25-*bis*.1 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, allo scopo di inserire i reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci, aggravati ai sensi del quarto comma dell'art. 517-*octies* cod. pen., nell'elenco dei delitti contro l'industria e il commercio per i quali viene comminata agli enti una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

L'**art. 2** (rubricato «*Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice*»), introduce alcune modifiche al codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie in tema di reati agroalimentari.

Il **comma 1**, in particolare, contempla le modifiche al codice di procedura penale.

Nello specifico, la **lett. a)** interviene sull'art. 246 cod. proc. pen. inserendo il nuovo comma 2-*bis*, che, mediante il rinvio all'art. 364, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen., consente al pubblico ministero, nel compiere attività di prelievo e campionamento, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, di procedere all'ispezione senza darne avviso al difensore.

La **lett. b)** modifica l'art. 260 cod. proc. pen., allo scopo di consentire, accanto alle ipotesi già previste di alienazione o distruzione di beni sequestrati suscettibili di alterazione, la destinazione a scopi benefici degli alimenti sequestrati soggetti a rapido deterioramento, purché idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e non scaduti.

La **lett. c)** modifica l'art. 266 cod. proc. pen., inserendo, al comma 1, lett. f-*ter*) di detto articolo, i delitti di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* nel catalogo dei reati per i quali è ammissibile l'espletamento di intercettazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione. Dal medesimo elenco viene, invece, espunto il riferimento all'art. 516 cod. pen., in ragione della sua abrogazione.

La **lett. d)** modifica l'art. 392, comma 1, lett. f), cod. proc. pen. al fine di estendere l'ambito di applicazione dell'incidente probatorio, con la possibilità di espletare una perizia o un esperimento giudiziale, anche alle attività di analisi su alimenti deteriorabili.

Il **comma 2 dell'art. 2** interviene, invece, sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

La **lett. a) del comma 2**, introduce l'art. 86-*quater* disp. att. cod. proc. pen., che prevede la destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati.

La **lett. b) del comma 2** modifica l'art. 223, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., prevedendo che, in tutti i casi in cui vengano effettuate analisi per le quali non sia possibile la ripetizione a causa della deperibilità, modificabilità o quantità del campione, l'interessato debba essere avvertito del giorno, dell'ora e del luogo ove si terranno le analisi medesime, al fine di consentirgli di partecipare direttamente o tramite una persona di sua fiducia, anche con l'assistenza di un consulente tecnico.

L'**art. 3**, modificando l'art. 9 legge 16 marzo 2006, n. 146, include il reato di commercio di alimenti con segni mendaci, di cui all'art. 517-*septies* cod. pen., tra quelli per i quali è prevista una causa di non punibilità in favore degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria, nonché degli ausiliari, coinvolti in operazioni sotto copertura.

L'**art. 4**, attraverso la modifica dell'art. 16 legge 23 luglio 2009, n. 99, in tema di destinazione di determinati beni (beni mobili iscritti in pubblici registri, navi, imbarcazioni, natanti e aeromobili) sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria ovvero confiscati in via definitiva per la repressione di taluni reati contro la fede pubblica e contro l'economia, estende tale disciplina anche ai reati di nuovo conio: frode alimentare (art. 517-*sexies* cod. pen.) e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies* cod. pen.).

L'**art. 5** esclude i prodotti e le sostanze alimentari dall'applicazione della disciplina a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti dettata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per l'anno 2004).

In particolare, il **comma 1, lett. a)** interviene sull'art. 4, comma 49, legge n. 350 del 2003, escludendo dall'ambito di applicazione del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 cod. pen. le condotte di commercializzazione di prodotti e sostanze alimentari.

Il **comma 1, lett. b)** dispone la soppressione del secondo periodo dell'art. 4, comma 49-*bis*, legge n. 350 del 2003, il quale regola la nozione di origine effettiva dei prodotti alimentari.

L'art. 6 istituisce un contrassegno per prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e di indicazione geografica protetta (IGP) realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori.

Il **Titolo II** della legge, come si è detto, dedicato alle sanzioni amministrative, si articola in cinque distinti capi.

Il **Capo I** (artt. 7-8) contiene le disposizioni di modifica al d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297 e al d.lgs. 5 aprile 2006, n. 190.

In particolare, l'art. 7 apporta alcune modifiche al d.lgs. n. 297 del 2004, in tema di sanzioni per le violazioni della disciplina in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Nello specifico, la novella interviene sulle norme che prevedono sanzioni pecuniarie in misura fissa, in ottemperanza al principio sancito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2023, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 del predetto decreto legislativo nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria fissa anziché ricompresa entro un minimo ed un massimo determinati.

L'art. 8 interviene sull'art. 2 d.lgs. n. 190 del 2006, recando modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002 afferente alla rintracciabilità degli alimenti.

Il **Capo II** della legge (artt. 9-12) è dedicato alle modifiche attinenti al d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, al d.lgs. 11 maggio 2018, n. 52 e al d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42.

Nello specifico, l'art. 9 interviene sul d.lgs. 231 del 2017, inasprendo le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in tema di pratiche leali di informazione, di denominazione dell'alimento, di elenco degli ingredienti e di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza.

L'art. 10 introduce nuove sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari.

L'art. 11, apportando modifiche al d.lgs. n. 52 del 2018, adegua il sistema sanzionatorio al mutato quadro normativo in materia di obblighi e di requisiti degli operatori nell'ambito della riproduzione animale.

L'art. 12, modificando il d.lgs. n. 42 del 2023, integra il quadro sanzionatorio per violazioni poste in essere nell'ambito della contribuzione nei settori della viticoltura e dell'apicoltura.

Il **Capo III** (artt. 13-14) contiene modifiche all'art. 4 d.l. 24 giugno 2014, n. 91, e disposizioni in tema di controlli nel settore lattiero-caseario.

In particolare, l'art. 13, modificando l'art. 4 d.l. n. 91 del 2014, istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati

nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e inasprisce il quadro sanzionatorio a tutela della sicurezza alimentare e della tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina.

L'**art. 14** istituisce il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari con indicazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. La disposizione, inoltre, introduce specifici controlli al fine di verificare la corrispondenza tra i quantitativi di latte o di caglia di bufala e la produzione di mozzarella di bufala.

Il **Capo IV** (artt. 15-19) contempla disposizioni attinenti a procedure ed organi.

L'**art. 15** interviene nell'ambito della disciplina generale in materia di applicazione di sanzioni amministrative introducendo, limitatamente al settore agroalimentare e della pesca, la misura del blocco ufficiale temporaneo. Tale blocco viene disposto dall'organo accertatore sul prodotto o sui mezzi di produzione nel caso in cui esso rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportino il rischio di immettere in commercio prodotti inadatti al consumo umano o animale. I prodotti vengono affidati in custodia allo stesso operatore del settore alimentare.

L'**art. 16** istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare.

L'**art. 17** modifica l'art. 1 d.l. 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, allo scopo di assicurare le funzioni di controllo nei confronti delle imprese agricole in merito al rispetto della cosiddetta "*clausola di condizionalità sociale*" prevista dalla normativa europea.

L'**art. 18** interviene sulla disciplina in materia di vigilanza sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA. In particolare, si introduce il divieto di costituire un nuovo CAAA a carico dei soggetti che hanno partecipato alla compagine sociale di un precedente CAAA al quale è stata revocata l'autorizzazione. La disposizione, inoltre, introduce una nuova sanzione pecuniaria a carico dei CAAA che accettano di svolgere prestazioni a favore di imprese agricole aventi sede legale fuori dal loro ambito territoriale, individuando l'AGEA quale autorità competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni.

L'**art. 19**, modificando l'art. 79 legge 12 dicembre 2016, n. 238, interviene in tema di controlli sulle denominazioni protette di prodotti vitivinicoli, inasprisce il sistema sanzionatorio a carico del produttore inadempiente all'obbligo pecuniario nei confronti dell'organismo di controllo.

Viene, inoltre, introdotta la possibilità di sanzionare il soggetto inadempiente con l'inibizione in via preventiva e cautelare dell'utilizzo della denominazione protetta.

Il **Capo V** (art. 20) è dedicato al riordino sanzionatorio in materia di pesca marittima.

Il **Titolo terzo**, intitolato «*Disposizioni finali*», si compone del solo art. 21, che contiene la clausola di invarianza finanziaria, statuendo che, dall'attuazione delle disposizioni della legge, non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si stabilisce, inoltre, che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente<sup>5</sup>.

## **PARTE PRIMA**

### **Modifiche alla legislazione penale sostanziale**

#### **2. L'abrogazione del delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.).**

L'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 75 del 2026 abroga l'art. 516 cod. pen., che punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032 chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Nonostante l'intervenuta abrogazione della predetta fattispecie incriminatrice, appare opportuno operare una breve ricognizione della giurisprudenza di legittimità che si è sviluppata in ordine a tale reato, posto che il nuovo delitto di frode alimentare di cui all'art. 517-*sexies* cod. pen. "*ingloba*" in sé il previgente delitto previsto dall'abrogato art. 516 cod. pen., costituendone un'evoluzione determinata da una significativa anticipazione della soglia di punibilità delle condotte ivi contemplate.

La disposizione tutela la correttezza negli scambi commerciali e la buona fede al fine di salvaguardare l'ordine economico e assicurare il leale esercizio del commercio, garantendo la genuinità delle sostanze alimentari.

Si tratta di un reato comune, posto che soggetto attivo può essere chiunque si renda colpevole delle condotte sanzionate a prescindere che rivesta o meno la qualifica di commerciante.

---

<sup>5</sup> L'unica deroga prevista dalla clausola di invarianza finanziaria è costituita dal disposto del terzo comma dell'art. 14 della legge, per esplicita previsione dello stesso art. 21.

L'elemento oggettivo del reato consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari che non lo sono.

Ai fini dell'integrazione del delitto, tuttavia, non è sufficiente la sola non genuinità dell'alimento, ma occorre anche che il venditore lo presenti come genuino.

Con la locuzione "*messa in vendita*" si intende l'offerta di una determinata sostanza a titolo oneroso.

Con l'espressione "*messa altrimenti in commercio*" ci si riferisce, invece, ad ogni atto commerciale di natura preparatoria rispetto alla vendita, come l'introduzione delle cose in magazzini o altri locali di deposito destinati a realizzare lo scopo per cui le cose sono detenute o comunque prodotte, nonché la predisposizione di un'organizzazione, sia pure rudimentale, diretta alla vendita<sup>6</sup>.

Assai recentemente è stato affermato che, nel delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la condotta di "*porre in commercio*", in quanto alternativamente prevista a quella del "*porre in vendita*", comprende qualunque attività di immissione e di gestione degli alimenti nel circuito della distribuzione, senza implicare il contatto diretto con i consumatori, sicché il reato si perfeziona con la commercializzazione, coincidente col momento in cui la merce fuoriesce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato<sup>7</sup>.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che l'ipotesi delittuosa di cui all'art 516 cod. pen. costituisce reato di pericolo, il cui elemento materiale consiste nel fatto che il soggetto predisponga o renda possibile la vendita del prodotto non genuino; di conseguenza, è sufficiente che il prodotto stesso sia tenuto in un qualsiasi locale, anche se non particolarmente adibito alla vendita, ma a disposizione degli eventuali acquirenti<sup>8</sup>.

L'oggetto materiale della condotta è costituito dalle sostanze alimentari non genuine.

Secondo l'art. 2 del Regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per «*alimento*» deve intendersi «*qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e*

---

<sup>6</sup> Come ha affermato Sez. 3, n. 39546 del 27/06/2017, Bruno, Rv. 271341-01, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 17-ter, comma 2, lett. a), legge 22 aprile 1941 n. 633.

<sup>7</sup> Sez. 3, n. 39450 del 23/10/2025, Pruiti, Rv. 288807-01, in una fattispecie relativa a condotta di stoccaggio, trasporto e consegna di carni macellate alla grande distribuzione, in cui la Corte ha precisato che la condotta di cui all'art. 516 cod. pen., se caratterizzata da dolo, assorbe quella contravvenzionale prevista dall'art. 5 legge 30 aprile 1962, n. 283.

<sup>8</sup> Sez. 3, n. 2527 del 14/11/1966, dep. 1967, Mitrucci, Rv. 103973-01; così anche Sez. 3, n. 3048 del 10/11/1965, dep. 1966, Nanocchio, Rv. 100137-01 e, assai più recentemente, Sez. 5, n. 13767 del 16/01/2024, Buonocore, Rv. 286434-02.

*qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento»<sup>9</sup>.*

Per giurisprudenza pacifica, la disposizione in esame mira a salvaguardare non soltanto la genuinità "naturale", ma anche quella "formale", sicché devono considerarsi sostanze alimentari non genuine non soltanto quelle che abbiano subito un'artificiosa alterazione nella loro essenza o nella loro composizione, mediante commistione di sostanze estranee o sottrazione di principi nutritivi caratteristici, ma anche i prodotti che contengono sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione: in questi casi, il concetto di genuinità è determinato non secondo il criterio naturale, ma secondo il criterio formale fissato dal legislatore<sup>10</sup>.

Ciò in quanto il concetto di genuinità si attegga in modo diverso a seconda che si tratti di prodotti originari (prodotti naturali) che subiscono un'alterazione artificiosa nella loro essenza o di prodotti manipolati dall'uomo (prodotti artificiali), per i quali ultimi la non genuinità può ben consistere anche nell'impiego di sostanze non consentite, o che alla stregua di leggi speciali debbono essere presenti nel prodotto stesso in determinati quantitativi<sup>11</sup>.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza della non genuinità delle sostanze alimentari e nella volontà di presentarle come genuine.

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui la sostanza alimentare non genuina viene messa in vendita o in commercio, prescindendo dalla vendita effettiva, che può anche non concretizzarsi. Come si è detto, è sufficiente all'integrazione della fattispecie incriminatrice anche la conservazione del prodotto alimentare in un locale non esclusivamente adibito alla vendita, purché a disposizione di eventuali clienti, poiché tale condotta integra di per sé la messa sul mercato della sostanza.

In ordine alla configurabilità del tentativo, si contrappongono due orientamenti.

Secondo l'indirizzo esegetico più datato, l'art 516 cod. pen. non ammette la figura del tentativo punibile in quanto incrimina un fatto che obiettivamente

---

<sup>9</sup> Sempre alla luce della medesima disposizione sovranazionale, non sono compresi nella definizione di «*alimento*»: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali; e) i cosmetici; f) il tabacco e i prodotti del tabacco; g) le sostanze stupefacenti o psicotrope; h) residui e contaminanti.

<sup>10</sup> Sez. 1, n. 1223 del 07/10/1969, Gallo, Rv. 113261-01; così anche Sez. 2, n. 1486 del 28/08/1964, Massarotti, Rv. 099323-01; Sez. 3, n. 684 del 02/03/1966, Jengo, Rv. 101163-01; Sez. 3, n. 1045 del 01/04/1966, Puglisi, Rv. 101642-01; Sez. 6, n. 12324 del 16/06/1980, Bruno, Rv. 146785-01; Sez. 6, n. 9505 del 13/05/1986, Sforza, Rv. 173760-01; Sez. 3, n. 11258 del 13/10/1994, Fiorito, Rv. 200393-01; Sez. 3, n. 8662 del 05/06/1998, Fusello, Rv. 212038-01; Sez. 3, n. 23276 del 10/02/2004, Giani, Rv. 229941-01.

<sup>11</sup> Sez. 3, n. 1251 del 19/04/1966, Coppola, Rv. 101630-01.

considerato costituisce atto di preordinazione alla frode, tentativo, cioè di frode impersonale, e non può essere punito il tentativo di un tentativo<sup>12</sup>.

Alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, invece, è configurabile il tentato delitto di cui all'art. 516 cod. pen.: premesso che il reato di consuma con la commercializzazione della sostanza alimentare, ossia il momento in cui essa esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato, il tentativo si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto<sup>13</sup>.

È stata, in ogni caso, esclusa dall'alveo del tentativo la semplice preparazione, sia pure a fine di commercio, del prodotto alimentare, occorrendo che l'agente ponga in essere una concreta univoca attività, diretta a porre in vendita sostanze non genuine<sup>14</sup>.

### **3. L'abrogazione dell'art. 517-bis cod. pen.**

L'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 75 del 2026 abroga anche l'art. 517-bis cod. pen.

La disposizione in esame si compone di due commi.

Il primo comma prevede una **circostanza aggravante** ad effetto comune (riduzione della pena non superiore ad un terzo), statuendo che le pene stabilite dagli artt. 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

La norma in questione è stata abrogata in ragione del fatto che la legge n. 75 del 2026, oltre a prevedere delle nuove fattispecie incriminatrici, introduce una nuova integrale disciplina delle circostanze aggravanti speciali.

Peraltro, l'aggravante prima prevista dall'art. 517-bis, comma primo, cod. pen. è stata oggi inserita, proprio dalla novella, nell'art. 517-octies, comma secondo, n. 1), cod. pen., secondo cui le pene previste dagli artt. 517-sexies e 517-septies cod. pen. sono aumentate (trattasi sempre di aggravante ad effetto ordinario) se «*le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti*».

L'aggravante in questione, dunque, è stata, in realtà, semplicemente ricollocata all'interno del codice, a seguito della riorganizzazione dell'intera materia.

---

<sup>12</sup> Sez. 3, n. 1010 del 30/03/1966, Saviola, Rv. 101759-01.

<sup>13</sup> Sez. 3, n. 8662 del 05/06/1998, Fusello, Rv. 212039-01, in cui la Corte ha configurato il tentativo nel trasferimento del prodotto dallo stabilimento di produzione ad un deposito separato.

<sup>14</sup> Sez. 3, n. 3330 del 01/12/1965, dep. 1966, Marchi, Rv. 100929-01.

Considerazioni analoghe valgono per il secondo comma dell'art. 517-*bis* cod. pen., anch'esso oggetto di abrogazione.

La disposizione prevede che, negli stessi casi del primo comma, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la **chiusura dello stabilimento o dell'esercizio** in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la **revoca** della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

Anche in relazione alle pene accessorie, la legge n. 75 del 2026 ha dettato una disciplina organica, che ha determinato la novellazione dell'art. 518 cod. pen., nonché l'introduzione dei nuovi artt. 517-*octies*, comma primo, e 518.1 cod. pen.

Anche le predette disposizioni prevedono, in presenza di determinate circostanze, la chiusura, temporanea o definitiva, dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca dei titoli autorizzativi precedentemente rilasciati.

In definitiva, sia per la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 516 cod. pen., sia in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 517-*bis*, comma primo, cod. pen., che in relazione alle pene accessorie previste dall'art. 517-*bis*, comma secondo, cod. pen., non si tratta di una "eliminazione", bensì di una "ridefinizione", nell'ambito di una nuova disciplina che prevede, come si è detto, l'anticipazione della soglia di punibilità e una regolamentazione delle circostanze aggravanti e delle pene accessorie maggiormente punitiva rispetto alle disposizioni previgenti.

Sono le stesse Linee guida redatte dalla Commissione Caselli a spiegare il senso e la portata di tale anticipazione di tutela, volta ad evitare di costringere la giurisprudenza a fare ampio utilizzo dell'istituto del tentativo: *«Per evitare che la protezione penale avverso le frodi alimentari sia attivata tardivamente, alla fine del ciclo produttivo e in modo occasionale, la Commissione reputa necessario anticipare, ampliare e rafforzare il fronte della tutela, al di là dei limiti sottesi alla generica azione di salvaguardia esercitata dall'art. 515 c.p. e del ricorso "compensativo" all'istituto dell'art. 56 c.p., sovente utilizzato in giurisprudenza per reprimere quelle condotte rispetto a cui l'accertamento del reato coincida con il semplice "rinvenimento" di prodotti contraffatti ma non ancora effettivamente venduti»*<sup>15</sup>.

Per raggiungere tale obiettivo, la Commissione proponeva una riscrittura dell'art. 516 cod. pen., strada non percorsa dal legislatore, che ha preferito introdurre il nuovo delitto di cui all'art. 517-*sexies* cod. pen., i cui contenuti, tuttavia, ricalcano sostanzialmente le proposte formulate dalla Commissione.

---

<sup>15</sup> Linee guida per lo schema di disegno di legge recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» licenziate dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare il 14 ottobre 2015, cit., pag. 40.

#### **4. Le modifiche all'art. 517-*quater* cod. pen.**

L'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1) introduce una serie di modifiche al disposto dell'art. 517-*quater* cod. pen., peraltro, già recentemente oggetto di altra interpolazione ad opera dell'art. 21 d.lgs. 2 aprile 2026, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2026 ed entrato in vigore il 7 maggio 2026, che ne ha esteso la tutela dai soli prodotti agroalimentari anche ai prodotti artigianali e industriali.

In sintesi:

- il n. 1.1) inasprisce le sanzioni già previste dal primo comma dell'art. 517-*quater* cod. pen.;
- il n. 1.2) sostituisce il secondo comma del medesimo articolo;
- il n. 1.3) abroga il terzo comma;
- il n. 1.4) sostituisce la rubrica della disposizione.

Più nel dettaglio, la novella, modificando il **primo comma** dell'art. 517-*quater* cod. pen., aggrava il trattamento sanzionatorio stabilendo la pena della reclusione da uno a quattro anni, in sostituzione dell'attuale previsione della reclusione fino a due anni, e della multa da € 10.000 a € 50.000, in sostituzione dell'attuale multa fino a € 20.000.

Viene, inoltre, sostituito il **secondo comma** dell'art. 517-*quater* cod. pen., che prevede la punibilità delle condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di prodotti agroalimentari le cui denominazioni di origine o indicazione geografica sono contraffatte.

La riforma amplia l'alveo applicativo della norma, inserendovi anche le condotte prodromiche rispetto all'immissione nel mercato.

Invero: da un lato, si puntualizza che l'introduzione nel territorio dello Stato può avvenire anche in custodia temporanea o in deposito doganale; dall'altro lato, si estende la punibilità alle condotte di spedizione in transito, alla esportazione e al trasporto.

Ancor più in generale, viene sanzionato chiunque metta altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sia essere contraffatta o alterata.

L'anticipazione della tutela penale alle fasi prodromiche rispetto al momento della vendita costituisce l'elemento di maggior rilievo rispetto alla disciplina previgente, ampliando sensibilmente il perimetro delle condotte tipiche rispetto al

modello tradizionale della frode in commercio, incentrato essenzialmente sull'atto di vendita<sup>16</sup>.

In ordine al profilo soggettivo, come per la fattispecie incriminatrice previgente, è richiesto il dolo specifico, essendo necessario che la condotta venga posta in essere al fine di trarne profitto.

Viene, poi, abrogato il **terzo comma** dell'art. 517-*quater* cod. pen., secondo il quale «*si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma*».

La disposizione oggetto di abrogazione stabilisce l'applicabilità, al delitto in esame, della confisca obbligatoria e per equivalente ai sensi dell'art. 474-*bis*; della circostanza aggravante di cui all'art. 474-*ter*, secondo comma; nonché delle pene accessorie previste dal secondo comma dell'art. 517-*bis*, di cui, come si è detto, è disposta l'integrale abrogazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 75 del 2026.

L'abrogazione dell'art. 517-*quater*, comma terzo, cod. pen. si impone in ragione dell'introduzione, con la novella del 2026, di una nuova organica disciplina in tema di circostanze aggravanti, pene accessorie e confische.

In particolare, con specifico riferimento al delitto di cui all'art. 517-*quater* cod. pen.:

- non risultano più previste **circostanze aggravanti speciali**: le aggravanti introdotte dall'art. 517-*octies*, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen. trovano applicazione, stante il tenore letterale delle disposizioni in esame, solo in relazione ai nuovi delitti di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* cod. pen., non anche in riferimento al reato previsto dall'art. 517-*quater* cod. pen.; per quest'ultimo, esse non si atteggiavano come circostanze aggravanti, bensì quali condizioni di applicazione di pene accessorie, in virtù di quanto previsto dall'art. 518.1, comma terzo, cod. pen.;
- la **circostanza attenuante speciale della cooperazione** continua a trovare applicazione anche in relazione al delitto di cui all'art. 517-*quater* cod. pen., come espressamente previsto dall'art. 517-*quinquies* novellato dalla riforma;
- le **pene accessorie** previste per il delitto in esame sono disciplinate dall'art. 518 (pubblicazione della sentenza di condanna) e, ove ricorra una delle circostanze di cui all'art. 517-*octies*, dall'art. 518.1, comma terzo, cod. pen. (che le individua, attraverso il richiamo al primo comma del

---

<sup>16</sup> MENARDO N. - RAVIOLO M. - SANNA F., *La riforma dei reati agroalimentari. Nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, aggravante di agropirateria e responsabilità degli enti nella legge «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani» (A.C. 2721)*, cit.

- medesimo articolo, nell'interdizione da una professione o da un'arte e nel divieto di ottenere provvedimenti autorizzativi o erogazioni finanziarie);
- la disciplina sulle **confische** previste per il delitto di cui all'art. 517-*quater* cod. pen. è dettata dall'art. 518.2 cod. pen. di nuova introduzione, che prevede la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

Da ultimo, viene modificata la **rubrica** dell'articolo, sostituendo, con riguardo ai prodotti agroalimentari oggetto di contraffazione, l'attuale riferimento alle «*indicazioni geografiche o denominazioni di origine*» con quello ai «*segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari*».

Così come previsto in precedenza, considerato che il quarto comma dell'art. 517-*quater* cod. pen. non è stato abrogato né modificato dalla legge n. 75 del 2026, la punibilità dei delitti previsti dai primi due commi del medesimo articolo, continua ad essere subordinata alla **condizione** che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari e anche artigianali e industriali, in virtù dell'integrazione disposta dall'art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. 2 aprile 2026, n. 51.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari non richiede che l'origine del prodotto sia tutelata, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, attraverso la registrazione di un **marchio collettivo**, la cui contraffazione può pertanto integrare, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 cod. pen.<sup>17</sup>.

Il delitto in esame, inoltre, è stato ritenuto configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio IGP o DOP, ma anche quando non sia rispettato il relativo **disciplinare di produzione** con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto<sup>18</sup>.

La configurabilità del reato non richiede, infine, che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo finalizzato a proteggere

---

<sup>17</sup> Sez. 5, n. 13767 del 16/01/2024, Buonocore, Rv. 286434-03, in una fattispecie in tema di contraffazione di marchi di importanti aziende agricole ed identificazione della provenienza delle bottiglie.

<sup>18</sup> Così Sez. 3, n. 49889 del 10/10/2019, Campagna, Rv. 278272-01, in un caso in cui la Corte di cassazione ha ritenuto immune da censure il provvedimento di sequestro di mosto di uve da tavola destinato alla produzione di aceto balsamico di Modena, diverso da quello prodotto con specifici vitigni secondo le previsioni del disciplinare di produzione.

l'interesse dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni<sup>19</sup>.

In considerazione della pena edittale prevista (reclusione da uno a quattro anni e multa da € 10.000 a € 50.000), il termine di **prescrizione** è di sei anni (art. 157, comma primo, cod. pen.).

Passando agli **istituti processuali**, il delitto è **perseguibile d'ufficio** (art. 50 cod. proc. pen.).

Non è consentito l'**arresto** obbligatorio in flagranza (art. 380 cod. proc. pen.); è possibile, invece, l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381, comma 1, cod. proc. pen.); è escluso il **fermo** di indiziato di delitto (art. 384, comma 1, cod. proc. pen.).

L'adozione delle **misure cautelari personali** è consentita, fatta eccezione per la custodia cautelare in carcere (art. 280, commi 1-2, e 287 cod. proc. pen.).

Sono permesse le **intercettazioni** (art. 266, comma 1, lett. f-ter, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c, legge n. 75 del 2026).

In ragione della pena massima prevista, il reato è di competenza del **Tribunale in composizione monocratica** (art. 33-ter cod. proc. pen.).

Si procede con **citazione diretta a giudizio** (art. 550, comma 1, cod. proc. pen.) e **udienza di comparizione predibattimentale** (art. 554-bis cod. proc. pen.).

## **5. Il nuovo delitto di frode alimentare (art. 517-sexies cod. pen.).**

L'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2) introduce il nuovo delitto di frode alimentare, inserendo l'art. 517-sexies cod. pen.

Il predetto reato sostituisce quello di vendita di sostanze alimentari non genuine, contemplato dall'art. 516 cod. pen., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 75 del 2026.

Si esprime, in tal senso, in termini espliciti la Relazione illustrativa, secondo la quale *«l'articolo 517-sexies c.p. (Frode alimentare) sostituisce il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine di cui all'articolo 516 c.p., oggetto di abrogazione da parte della presente riforma (in quanto attratto nella nuova fattispecie delittuosa che ne amplia le condotte punibili, estendendole a quelle prodromiche alla vendita o comunque all'immissione in commercio) e rispetto cui la giurisprudenza ha individuato ai fini applicativi una casistica piuttosto varia afferente sia alla genuinità naturale che formale (relativa alla corrispondenza della sostanza, comprese anche le sue modalità di produzione, a parametri fissati in*

---

<sup>19</sup> Sez. 3, n. 28354 del 23/03/2016, Cottini, Rv. 267455-01, che ha, altresì, ribadito che l'integrazione della fattispecie incriminatrice non postula che l'origine del prodotto sia tutelata, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 30 del 2005, attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione può pertanto integrare, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 cod. pen.

*apposita disciplina che qualificano la stessa sostanza)». L'intento del legislatore è, dunque, quello di «tutelare la generalità dei consumatori da fenomeni di aliud pro alio, prima ancora che l'offesa possa concretizzarsi in un singolo atto di vendita»<sup>20</sup>.*

Come si è detto, il disposto di cui all'art. 516 cod. pen. puniva chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

Nel confrontare la fattispecie incriminatrice abrogata con quella di nuovo conio, emerge subito come la nuova previsione codicistica appresti una **tutela anticipata** rispetto al momento della vendita o della messa in commercio dei prodotti, sanzionando chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.

L'ampio riferimento all'«*esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione*» palesa la volontà del legislatore di abbandonare un approccio focalizzato sul solo momento della vendita, per assicurare tutela penale all'intera catena della filiera produttiva e distributiva che va dalla produzione agricola, alla trasformazione industriale, alle attività più propriamente commerciali e di intermediazione.

Secondo gli intenti della Commissione Caselli, la disposizione dell'art. 517-sexies cod. pen. (originariamente proposta come una riscrittura dell'art. 516 cod. pen.) è destinata, dunque, a costituire la «*nuova fattispecie "base" di frode in commercio di alimenti*», «*un'ipotesi speciale rispetto alla comune ed invariata frode in commercio di cui all'art. 515 c.p. in quanto caratterizzata sia dalla qualificazione dell'oggetto materiale, sia dall'ampliamento del campo di applicazione ad ogni attività commerciale, agricola, industriale ovvero anche di intermediazione*».

Alla luce di quanto si legge nelle Linee guida della Commissione, rispetto all'immutato art. 515 cod. pen., il raggio punitivo della nuova fattispecie incriminatrice «*si estende a condotte prodromiche rispetto alla consegna vera e propria, che prescindono dalla fase di negoziazione, ponendo, in tal modo, rimedio alle lacune e ai già segnalati anacronismi dell'art. 515 c.p.*

*Si propone, infatti, di punire chi, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o d'intermediazione, importa, esporta, trasporta, detiene*

---

<sup>20</sup> Relazione illustrativa al disegno di legge AS 1519, comunicato alla Presidenza il 3 giugno 2025, pag. 6.

*per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione alimenti che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.*

*Il riferimento all'alterità degli alimenti rispetto a quanto dichiarato o pattuito sotto il profilo dell'origine, provenienza, qualità o quantità, denota, per l'appunto, l'intento di estendere la tutela a pluralità indeterminate di consumatori, prima ancora che l'offesa possa, per così dire, individualizzarsi»<sup>21</sup>.*

Le condotte indicate dall'art. 517-*sexies* cod. pen. risultano sanzionate sia per difetto di genuinità (alimenti, acque e bevande non genuine), sia per difformità (rispetto a quanto indicato, dichiarato o pattuito, in ordine a origine, provenienza, qualità o quantità).

La nuova disposizione contemplata dall'art. 517-*sexies*, comma primo, cod. pen. si apre con una **clausola di riserva**, in virtù della quale il delitto di frode alimentare è destinato a trovare applicazione in via residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci, l'ulteriore nuovo delitto previsto dall'art. 517-*septies* cod. pen.

Come si legge nelle Linee guida della Commissione Caselli, «*nell'ambito delle previsioni delittuose di cui al nuovo Capo II-bis*», tale nuova fattispecie incriminatrice «*assume, in definitiva, il ruolo di figura "generica" e sussidiaria, destinata a cedere il passo alle disposizioni successive, ogni qual volta, in virtù del principio di specialità, le particolari modalità della condotta*», in relazione alla fattispecie poi definitivamente approvata come art. 517-*septies* cod. pen., «*o la tipologia di oggetto materiale particolarmente protetto (art. 517-*quater*) impongano l'applicazione di una fattispecie più gravemente sanzionata. Al fine della risoluzione del concorso apparente con la disposizione successiva, avente ad oggetto la "vendita di alimenti con segni mendaci", si ritiene opportuno inserire una clausola di riserva*», con la quale si chiarisce che l'art. 517-*sexies* cod. pen. può essere applicato solo al di fuori dei casi contemplati dall'art. 517-*septies* cod. pen.<sup>22</sup>.

In ordine all'**elemento soggettivo**, la disposizione richiede il dolo specifico, declinato sotto un duplice profilo, essendo necessaria non soltanto la finalità di trarre profitto dalla condotta, ma anche quella di indurre in errore il compratore, che deve accompagnare la consapevolezza circa la non genuinità o la diversità, dei prodotti alimentari, per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto a quelli indicati, dichiarati o pattuiti.

---

<sup>21</sup> Linee guida per lo schema di disegno di legge recante «*Nuove norme in materia di reati agroalimentari*» licenziate dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare il 14 ottobre 2015, cit., pagg. 40-41.

<sup>22</sup> Linee guida per lo schema di disegno di legge recante «*Nuove norme in materia di reati agroalimentari*» licenziate dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare il 14 ottobre 2015, cit., pagg. 41-42.

Riguardo al profilo sanzionatorio, è prevista la pena della reclusione da due mesi a un anno e della multa da € 1.000 fino a € 4.000.

La pena principale risulta così significativamente inasprita rispetto alla disciplina previgente. Peraltro, l'efficacia deterrente del nuovo impianto sanzionatorio trascende la mera pena principale, alla quale risultano affiancate molteplici pene accessorie, nonché la confisca obbligatoria o per equivalente.

Il secondo comma dell'art. 517-*sexies* cod. pen. prevede, infine, una speciale **causa di non punibilità**, quando la condotta risulta essere di lieve entità per le quantità o l'esiguo valore economico del prodotto o per l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato.

In considerazione della pena edittale prevista (reclusione da due mesi a un anno e multa da € 1.000 fino a € 4.000), il termine di **prescrizione** è di sei anni (art. 157, comma primo, cod. pen.).

Passando agli **istituti processuali**, il delitto è **perseguibile d'ufficio** (art. 50 cod. proc. pen.).

Non è consentito l'**arresto** obbligatorio in flagranza (art. 380 cod. proc. pen.), né l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381, comma 1, cod. proc. pen.), così come è escluso il **fermo** di indiziato di delitto (art. 384, comma 1, cod. proc. pen.).

È esclusa l'applicazione delle **misure cautelari personali**, fatta eccezione per il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 287, comma 1, e 290, comma 2, cod. proc. pen.), trattandosi di delitto che rientra nel Titolo VIII del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (oltre al patrimonio agroalimentare, a seguito della novella).

Sono consentite le **intercettazioni** (art. 266, comma 1, lett. f-ter, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c, legge n. 75 del 2026).

In ragione della pena massima prevista, il reato è di competenza del **Tribunale in composizione monocratica** (art. 33-ter cod. proc. pen.).

Si procede con **citazione diretta a giudizio** (art. 550, comma 1, cod. proc. pen.) e **udienza di comparizione predibattimentale** (art. 554-bis cod. proc. pen.).

## **6. Il nuovo delitto di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies cod. pen.).**

L'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2) introduce l'ulteriore nuovo delitto di commercio di alimenti con segni mendaci, di cui all'art. 517-*septies* cod. pen.

Si tratta di una peculiare ipotesi di frode, che si distingue per le specifiche modalità della condotta.

La nuova fattispecie, invero, punisce chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti.

Anche in questo caso, come per il delitto di frode alimentare di cui all'art. 517-sexies cod. pen., il riferimento ad un ampio novero di attività («nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione») vale ad assicurare una tutela penale non strettamente incentrata sull'atto di vendita, così come in passato.

L'ampio riferimento all'«esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione» palesa la volontà del legislatore di abbandonare un approccio focalizzato sul solo momento della vendita, per assicurare tutela penale all'intera catena della filiera produttiva e distributiva, dalla produzione agricola, alla trasformazione industriale, alle attività più propriamente commerciali e di intermediazione.

Come si legge nella Relazione illustrativa, «l'articolo 517-septies c.p. (Commercio di alimenti con segni mendaci) reprime un particolare tipo di frode che si contraddistingue per l'utilizzo di segni distintivi o indicazioni, anche se di carattere meramente figurativo, falsi o ingannevoli (diversi dai marchi registrati). Attualmente i casi sussumibili nella nuova fattispecie di reato possono in parte essere puniti attraverso l'applicazione giurisprudenziale dell'articolo 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) – che rinvia all'uso di nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto ma si ritiene, piuttosto, che necessiti introdurre una specifica ipotesi delittuosa per come formulata al fine di supplire, colmandolo, a tale specifico vuoto normativo ed assicurare, conseguentemente, uniformità di trattamento»<sup>23</sup>.

Sotto il profilo dell'**elemento soggettivo**, anche in questo caso, il reato è punito a titolo di dolo specifico, essendo necessario il fine di trarre profitto dalla condotta ingannatoria nei confronti del compratore.

Proprio sulla necessità di provare la sussistenza del dolo specifico si sono incentrate alcune critiche della dottrina, che ha rilevato come non risulti sempre

---

<sup>23</sup> Relazione illustrativa al disegno di legge AS 1519, comunicato alla Presidenza il 3 giugno 2025, cit., pag. 7.

agevole fornire dimostrazione del fine di indurre in errore il consumatore, sicché potrebbe essere non sempre facile tracciare un confine nitido tra le fattispecie di nuovo conio e gli illeciti amministrativi in materia di etichettatura, soprattutto nell'ipotesi in cui il fatto si manifesti nella forma omissiva delle mancate indicazioni obbligatorie<sup>24</sup>.

La **sanzione** prevista è la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a € 20.000.

In considerazione della pena edittale prevista, il termine di **prescrizione** è di sei anni (art. 157, comma primo, cod. pen.).

Passando agli **istituti processuali**, il delitto è **perseguibile d'ufficio** (art. 50 cod. proc. pen.).

Non è consentito l'**arresto** obbligatorio in flagranza (art. 380 cod. proc. pen.), né l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381, comma 1, cod. proc. pen.), così come è escluso il **fermo** di indiziato di delitto (art. 384, comma 1, cod. proc. pen.).

È, altresì, esclusa l'applicazione delle **misure cautelari personali**, fatta eccezione per il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 287, comma 1, e 290, comma 2, cod. proc. pen.), trattandosi di delitto che rientra nel Titolo VIII del Libro II del codice penale, dedicato ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (oltre al patrimonio agroalimentare, a seguito della riforma).

Sono consentite le **intercettazioni** (art. 266, comma 1, lett. f-ter, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c, legge n. 75 del 2026).

In ragione della pena massima prevista, il reato è di competenza del **Tribunale in composizione monocratica** (art. 33-ter cod. proc. pen.).

Si procede con **citazione diretta a giudizio** (art. 550, comma 1, cod. proc. pen.) e **udienza di comparizione predibattimentale** (art. 554-bis cod. proc. pen.).

## **7. Le circostanze aggravanti speciali (art. 517-octies, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen.).**

L'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), della legge introduce anche l'art. 517-octies cod. pen. i cui commi secondo, terzo e quarto sono dedicati alle circostanze aggravanti speciali previste dalla nuova disciplina.

Il secondo comma dell'art. 517-octies cod. pen. contempla quattro distinte aggravanti speciali previste per i delitti di frode alimentare e commercio di alimenti

---

<sup>24</sup> MENARDO N. - RAVIOLO M. - SANNA F., *La riforma dei reati agroalimentari. Nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, aggravante di agropirateria e responsabilità degli enti nella legge «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani» (A.C. 2721)*, cit.

con segni mendaci, tutte ad effetto comune, dunque, con aumento di pena fino a un terzo, che ricorrono quando:

1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti (aggravante della denominazione o indicazione protetta);

2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza (aggravante della falsità);

3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito (aggravante della gravità);

4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione (aggravante della biologicità).

Il terzo comma del medesimo articolo prevede che, se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

L'aumento di pena da un terzo alla metà è previsto anche per l'aggravante della cd. "agropirateria", che sussiste se le condotte punite dagli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* cod. pen., al di fuori dei casi di cui agli artt. 416 e 416-*bis*, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.

L'aggravante dell'agropirateria ricorre, pertanto, nell'ipotesi in cui l'attività illecita sia realizzata in maniera organizzata e continuativa.

Tra i "precedenti legislativi" della predetta aggravante vanno annoverati l'art. 452-*quaterdecies* cod. pen. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), che richiede la realizzazione di «più operazioni» e «l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate», ma soprattutto l'art. 474-*ter* cod. pen. (Circostanza aggravante), che sussiste se «fuori dai casi di cui all'articolo 416», i delitti puniti dagli artt. 473 e 474, primo comma, cod. pen. «sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate».

Una parte della dottrina ha criticato la scelta operata dal legislatore di configurare l'agropirateria come circostanza aggravante ad effetto speciale, anziché come autonoma fattispecie incriminatrice come previsto dal progetto redatto dalla Commissione presieduta da Gian Carlo Caselli. Se, infatti, essa semplifica, da un lato, il quadro normativo, evitando una moltiplicazione di fattispecie incriminatrici, dall'altro, espone il trattamento sanzionatorio aggravato al giudizio di bilanciamento con le attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen., con il

rischio di vanificare l'effetto deterrente del nuovo impianto normativo nei confronti della criminalità organizzata di settore<sup>25</sup>.

D'altro canto, la stessa Commissione Caselli aveva messo in guardia il legislatore: *«al fine di evitare le incertezze e le fragilità sottese al giudizio di bilanciamento delle circostanze (cui sarebbe esposta l'opzione circostanziale), la Commissione ritiene opportuno prevedere un nuovo e autonomo titolo di reato, denominato "agropirateria"», con l'inserimento del nuovo art. 517-quater.1 cod. pen.*

Secondo le Linee guida della Commissione, *«la sistematicità della commissione di delitti di frode in commercio di prodotti alimentari e l'allestimento di mezzi e attività organizzate dovrebbero essere interpretate nel senso di postulare un accordo tra i partecipi circa la commissione di più delitti ed un'organizzazione dell'attività al di sotto di quella soglia che dottrina e giurisprudenza ritengono rilevante per determinare il passaggio dal mero concorso di persone nel reato ad una associazione per delinquere di per sé punita all'art. 416 c.p. (o all'art. 416 bis c.p., in presenza del metodo mafioso). Si tratta, pertanto, di situazioni in cui l'accordo è circoscritto alla commissione di più reati determinati (frode in commercio et similia) in cui l'organizzazione e l'allestimento dei mezzi non presenta quelle caratteristiche di stabilità e permanenza proprie di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo, ma strettamente connessa alla realizzazione delle attività preparatorie ed esecutive dei singoli delitti contraffattivo-usurpativi».*

Peraltro, non si ritiene necessario che, ai fini dell'integrazione dell'aggravante cooperino più persone, così come previsto per l'originaria proposta di fattispecie incriminatrice autonoma: *«poiché non si tratta di fattispecie plurisoggettiva, la fattispecie, in ipotesi (anche se dovrebbe essere evenienza assai rara) è commissibile anche nella forma monosoggettiva (purché organizzata con mezzi)»<sup>26</sup>.*

Proprio in ragione del fatto che la nuova circostanza aggravante è destinata a coprire i casi in cui non ricorrono gli estremi per contestare l'associazione per delinquere o di stampo mafioso finalizzata alla commissione dei delitti contro il patrimonio agroalimentare, allo scopo di regolare il concorso apparente di norme, è stata inserita la "clausola di riserva associativa" (*«al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis»*), evitando così pericoli di *bis in idem* sostanziale e lumeggiando il vuoto di tutela che l'aggravante in questione mira a colmare.

---

<sup>25</sup> MENARDO N. - RAVIOLO M. - SANNA F., *La riforma dei reati agroalimentari. Nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, aggravante di agropirateria e responsabilità degli enti nella legge «Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani» (A.C. 2721)*, cit.

<sup>26</sup> Linee guida per lo schema di disegno di legge recante *«Nuove norme in materia di reati agroalimentari»* licenziate dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare il 14 ottobre 2015, cit., pagg. 51-52.

## **8. La circostanza attenuante speciale (modifica dell'art. 517-*quinquies* cod. pen.).**

L'art. 1, comma 1, lett. d), n. 3) modifica l'art. 517-*quinquies* cod. pen., estendendo l'applicabilità della circostanza attenuante speciale della cooperazione, già prevista per i reati di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* cod. pen.) e di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* cod. pen.), ai due nuovi delitti di frode alimentare (art. 517-*sexies* cod. pen.) e commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies* cod. pen.).

In particolare, la predetta attenuante, prevede una riduzione di pena dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti suindicati, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

La diminuzione prevista dall'art. 517-*quinquies* cod. pen. ha, dunque, natura premiale e consegue a comportamenti di ravvedimento operoso dell'autore del reato, ricalcando uno schema ampiamente sperimentato nel passato dal legislatore.

Invero, il tenore letterale del disposto dell'art. 517-*quater* cod. pen. riprende pedissequamente quello dell'art. 474-*quater* cod. pen., anch'esso introdotto dalla legge n. 99 del 2009.

In termini analoghi, vanno ricordate le circostanze attenuanti previste: dall'art. 603-*bis*.1 cod. pen., in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; dall'art. 605, comma quinto, cod. pen., in riferimento al delitto di sequestro di persona; dall'art. 630, commi quarto e quinto, cod. pen., con riguardo al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Va evidenziato il carattere eccessivamente indefinito della prima tra le fattispecie elencate dal legislatore, atteso che l'ausilio al «*contrasto*» dei reati in materia di patrimonio agroalimentare è formula che rischia di risultare priva di un effettivo contenuto, la cui identificazione viene di fatto lasciata all'arbitrio del giudice. Non solo, mentre per le altre fattispecie la norma fissa una soglia di rilevanza della collaborazione che risulta coerente con la generosa diminuzione di pena promessa, in questo caso, almeno formalmente, ciò che viene richiesto è solo la concretezza dell'aiuto prestato ed è dunque elevato il rischio che il rilevante abbattimento della pena venga concesso anche a fronte di comportamenti di non significativo rilievo.

Appare, quindi, opportuno ritenere, per ragioni di coerenza interna della disposizione, che l'interprete debba concentrarsi sul termine «*contrasto*», per associarvi un significato che presupponga il concreto impedimento della consumazione di ulteriori reati contro il patrimonio agroalimentare<sup>27</sup>.

Il contributo fornito, dunque, può essere di vario genere, purché concretamente utile all'autorità inquirente.

Ai fini del riconoscimento dell'attenuante, sono invece irrilevanti i motivi per i quali il colpevole abbia deciso di collaborare con l'autorità.

### **9. Le pene accessorie (art. 517-*octies*, comma primo, 518 e 518.1 cod. pen.).**

La riforma prevede una serie di pene accessorie, cui sono dedicati il primo comma del nuovo art. 517-*octies* cod. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 1, n. 2), la modifica dell'art. 518 (apportata dall'art. 1, comma 1, lett. e, n. 1) e il nuovo art. 518.1 cod. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, n. 2).

In primo luogo, attraverso la modifica dell'art. 518 cod. pen., si prevede che la pena accessoria della **pubblicazione della sentenza** debba trovare applicazione, oltre al delitto di cui all'art. 517 cod. pen., per tutti i reati del Capo II-*bis* (art. 517-*quater* cod. pen., come modificato dalla legge in esame; artt. 517-*sexies* e 517-*septies*, entrambi di nuova introduzione), nonché per i delitti associativi previsti dagli artt. 416 e 416-*bis* cod. pen., nell'ipotesi in cui l'associazione sia diretta alla commissione di delitti contro il patrimonio agroalimentare.

La **chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi**, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso può essere disposta nei casi di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies*, se il giudice ritiene che il fatto sia di particolare gravità o in caso di recidiva specifica (art. 517-*octies*, comma 1, cod. pen.).

L'**interdizione da una professione o da un'arte**, da un mese a cinque anni, prevista dall'art. 30 cod. pen., va disposta in ipotesi di "agropirateria", dunque, nel caso di cui all'art. 517-*octies*, comma quarto, ovvero per i reati di cui agli artt. 416 e 416-*bis*, se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-*bis* del Titolo VIII del Libro II del codice.

Per la medesima durata va disposto il **divieto** di ottenere:

1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato,

---

<sup>27</sup> In questi termini la Relazione su novità normativa redatta dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione n. III/11/09, in riferimento alla legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*».

di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali (art. 518.1, comma primo, cod. pen.).

Le **medesime pene accessorie** previste dal primo comma dell'art. 518.1, si applicano in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 517-*quater*, qualora sussista taluna delle circostanze previste dall'art. 517-*octies* (art. 518.1, comma terzo, cod. pen.).

La **chiusura temporanea, da uno a dodici mesi**, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso può essere disposta sempre nel caso di cui all'art. 517-*octies*, comma quarto, ovvero per i reati di cui agli artt. 416 e 416-*bis* se l'associazione è diretta alla commissione di delitti contro il patrimonio agroalimentare, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica.

La **revoca** di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività, nonché la **chiusura definitiva** dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso possono essere disposte se ricorrono entrambe le predette condizioni (particolare gravità e recidiva specifica) (art. 518.1, comma secondo, cod. pen.).

#### **10. La confisca obbligatoria e per equivalente (art. 518.2 cod. pen.).**

L'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2) introduce, altresì, l'art. 518.2 cod. pen., dedicato al regime delle confische.

In particolare, in tutti i casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 517-*quater*, 517-*sexies* e 517-*septies* cod. pen., è prevista la confisca obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato (art. 518.2, comma primo, periodo primo, cod. pen.).

È stato evidenziato come qualche dubbio suscitò l'inserimento nell'elenco dei beni confiscabili delle cose che del reato costituiscono «**l'oggetto**», apparendo difficile distinguere le stesse dal prodotto dell'attività delittuosa<sup>28</sup>.

Per «**prodotto**» del reato si intende il risultato empirico, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato<sup>29</sup>, ovvero il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita<sup>30</sup>.

Il «**profitto**» va, invece, identificato col vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito<sup>31</sup>, ovvero dal lucro che si ricava per effetto della realizzazione del reato<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> Così la Relazione su novità normativa redatta dall'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione n. III/11/09, in riferimento alla legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*», cit.

<sup>29</sup> In questi termini Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258636-01.

<sup>30</sup> Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01.

<sup>31</sup> Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436-01.

Il «**prezzo**», infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il delitto e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato<sup>33</sup>.

La confisca dei predetti beni deve essere sempre disposta, «*salvo che siano appartenenti a **persona estranea al reato***».

Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che il concetto di appartenenza al terzo, in tema di confisca, ha una portata più ampia del diritto di proprietà.

Tuttavia, deve intendersi per "*terzo estraneo al reato*" soltanto colui che in nessun modo partecipi alla commissione dello stesso o all'utilizzazione dei profitti che ne sono derivati<sup>34</sup>.

Appare evidente dunque come, nella giurisprudenza di legittimità, la valutazione di non estraneità al reato venga intesa in senso piuttosto restrittivo, non potendo considerarsi estraneo, oltre naturalmente al concorrente nel delitto (art. 110 cod. pen.), il connivente e chiunque abbia tratto un qualsiasi vantaggio rimanendo comunque in rapporto con la *res*, riducendosi quindi il campo dell'applicazione dell'eccezione, in sostanza, al solo terzo di buona fede<sup>35</sup>.

Il secondo periodo del primo comma dell'art. 518.2 cod. pen. rende applicabili ai delitti suindicati il secondo e il quarto comma dell'art. 474-*bis* cod. pen.

Viene in tal modo specificato che, qualora non sia possibile eseguire la confisca diretta, va disposta la confisca per equivalente, ossia la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Conseguentemente, con la sentenza di condanna, il giudice determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto del reato (art. 322-*ter*, comma terzo, cod. pen., richiamato dall'art. 474-*bis*, comma secondo, periodo secondo, cod. pen.).

Da ultimo, va rilevato che, in virtù del richiamo del quarto comma dell'art. 474-*bis* cod. pen., le suindicate disposizioni in tema di confisca si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen.

Passando ai **profili processuali**, sembrerebbe doversi ritenere che la confisca in questione, seppur obbligatoria, non rientri nell'alveo applicativo di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., che impedisce la revoca del provvedimento di

---

<sup>32</sup> Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01, cit.

<sup>33</sup> Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01, cit.; in senso analogo, più recentemente, Sez. 1, n. 5221 del 14/10/2020, dep. 2021, Golino, Rv. 280737-02.

<sup>34</sup> Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228164-01.

<sup>35</sup> Tra le tante: Sez. 3, n. 44346 del 14/11/2024, Fiore, Rv. 287277-01; Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207-02; Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, Poste Italiane S.p.A., Rv. 284054-02; Sez. 3, n. 42008 del 05/10/2022, Ricci, Rv. 283713-01.

sequestro a seguito di riesame «*nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del codice penale*».

Com'è noto, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione<sup>36</sup> hanno affermato che il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali statuizioni richi amino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato.

Nella stessa motivazione della pronuncia del Supremo Consesso, si fa invero riferimento, esemplificativamente, tra i casi non rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., proprio ad un'ipotesi di confisca di prodotti alimentari confezionati in barattoli recanti etichetta mendace ma genuini, di cui agli artt. 517-*quater* e 474-*bis* cod. proc. pen.<sup>37</sup>.

Sempre alla luce degli insegnamenti delle Sezioni Unite della Corte<sup>38</sup>, la confisca in esame risulterebbe rientrare, invece, nell'alveo applicativo del disposto di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen., secondo cui, quando è stata ordinata la "confisca allargata" ex art. 240-*bis* cod. pen. o quella prevista dall'art. 322-*ter* cod. pen. o da «*altre disposizioni di legge*», il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

## **11. Le modifiche in tema di responsabilità degli enti.**

L'art. 1, comma 2, legge n. 75 del 2026 modifica l'art. 25-*bis*.1 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, inserendo i reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci, qualora aggravati ai sensi del quarto comma dell'art. 517-*octies* cod. pen., nell'elenco dei delitti contro l'industria e il commercio per i quali viene comminata agli enti una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

---

<sup>36</sup> Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690-02.

<sup>37</sup> Il caso era stato esaminato da Sez. 3, n. 7673 del 10/01/2012, Napoletano, Rv. 252093-01, la quale aveva affermato che, nel procedimento di riesame, il divieto assoluto di revoca del sequestro previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. nei casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., non può essere esteso automaticamente alle ipotesi previste dall'art. 474-*bis* cod. pen., cui fa rinvio l'art. 517-*quater* cod. pen.

<sup>38</sup> Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-02, secondo cui, in caso di declaratoria, all'esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per intervenuta prescrizione, il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell'art. 578-*bis* cod. proc. pen., a decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001; in termini generali, la Corte ha statuito, altresì, che deve riconoscersi al richiamo contenuto nella norma citata alla confisca «*prevista da altre disposizioni di legge*», formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale.

La scelta del legislatore, pertanto, è stata quella di non inserire *tout court* le due nuove fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* cod. pen. tra i reati presupposto ex d.lgs. n. 231 del 2001, ma solo nell'ipotesi in cui le stesse risultino aggravate dalla circostanza della "agropirateria", dunque, solo qualora siano perpetrate in forma organizzata e continuativa, attraverso l'allestimento di appositi mezzi.

Al riferimento alla frode alimentare e al commercio di alimenti con segni mendaci, si affianca poi il richiamo al delitto di cui all'art. 517-*quater* cod. pen. (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari), già in precedenza contenuto nell'art. 25-*bis*.1 d.lgs. n. 231 del 2001, che oggi comprende anche la rielaborata fattispecie incriminatrice di cui al secondo comma del medesimo art. 517-*quater* cod. pen.

In relazione ai predetti delitti, elencati nella lett. a) del primo comma dell'art. 25-*bis*.1 d.lgs. n. 231 del 2001, sono pertanto previste solo pene pecuniarie, posto che le pene interdittive di cui al secondo comma dello stesso articolo sono riservate ai reati annoverati dalla lett. b) del primo comma.

Tale opzione legislativa è stata criticata da una parte della dottrina, evidenziando il rischio di un eccessivo indebolimento dell'efficacia special-preventiva della disciplina sanzionatoria dettata nei confronti degli enti<sup>39</sup>.

## **12. Profili di diritto intertemporale in ordine alle disposizioni sostanziali.**

In via preliminare, va rilevato come la novella non preveda alcuna particolare disposizione in tema di diritto intertemporale.

Ciò premesso, come si è detto, la legge n. 75 del 2026 introduce alcune nuove fattispecie incriminatrici, estende l'area della punibilità per reati già esistenti, con un'anticipazione della punibilità a condotte propedeutiche rispetto alla messa in vendita, ridisegna la disciplina in tema di circostanze aggravanti, pene accessorie e confische, rimodulando, nel complesso, il sistema sanzionatorio in materia, *lato sensu* inteso.

Conseguentemente, è ipotizzabile che vi siano condotte che costituiscono reato alla luce della nuova disciplina, ma che non integravano alcun illecito ai sensi della pregressa regolamentazione della materia.

Troverà pacificamente applicazione, in tal caso, trattandosi di nuova incriminazione, il disposto dell'art. 2, comma primo, cod. pen., con conseguente non punibilità ove il fatto risulti posto in essere prima dell'entrata in vigore della nuova legge (29 maggio 2026).

---

<sup>39</sup> MADEO A., *La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agro-alimentari: dalle origini al reg. 1143/2024/UE, al d.d.l. 9.4.2025 di riforma degli illeciti in Italia*, cit., pag. 42.

Alle condotte perpetrate a seguito dell'entrata in vigore della novella, invece, troverà applicazione la nuova disciplina.

Altre condotte, realizzate prima dell'entrata in vigore del nuovo testo normativo, saranno suscettibili di integrare sia i vecchi delitti di cui all'abrogato art. 516 cod. pen. o al rimodellato art. 517-*quater*, comma secondo, cod. pen., sia uno dei nuovi reati introdotti dalla novella.

Troverà, in tal caso, esecuzione il disposto dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., secondo cui va applicata la disposizione più favorevole all'indagato o imputato, salvo sia già stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Nel confronto, salvo ipotesi del tutto peculiari, sarà la vecchia disciplina a risultare maggiormente favorevole, prevedendo un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello introdotto successivamente.

## **PARTE SECONDA**

### **Modifiche alla legislazione penale processuale**

#### **13. Premessa.**

L'art. 2 legge n. 75 del 2026, come si è anticipato, riguarda, invece, le modifiche alla legislazione penale processuale e, in particolare, le innovazioni che afferiscono al codice di procedura penale e alle relative disposizioni di attuazione.

Ulteriori statuizioni di carattere almeno latamente processuale sono quelle contenute negli artt. 3 e 4 della novella, rispettivamente in tema di operazioni sotto copertura e custodia giudiziale o assegnazione definitiva di determinati beni sottoposti a sequestro o confisca.

Appare opportuno esaminare le predette disposizioni distinguendole in due distinte macroaree: da un lato, le previsioni inerenti alle attività di investigazione e acquisizione probatoria; dall'altro, quelle riguardanti la destinazione dei beni sequestrati o confiscati.

#### **14. Disposizioni inerenti alle attività di investigazione e acquisizione probatoria.**

##### **14.1. Analisi di campioni nel corso di attività ispettive o di vigilanza (modifica dell'art. 223, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).**

L'art. 2, comma 2, lett. b), della legge apporta un'integrazione al disposto del primo comma dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen.

Quest'ultima statuizione, com'è noto, disciplina le modalità di esecuzione e revisione delle analisi di campioni durante attività ispettive o di vigilanza di natura amministrativa, garantendo il diritto di assistenza dell'interessato.

La riforma, in particolare, equipara espressamente alle analisi di campioni per le quali «*non è prevista la revisione*» le analisi non ripetibili in ragione delle peculiari caratteristiche che contraddistinguono il campione da esaminare, costituite dalla deperibilità, modificabilità o quantità di quest'ultimo.

La *ratio* della norma in esame è quella di assicurare il rispetto del contraddittorio nell'espletamento delle analisi, a sua volta finalizzato all'utilizzo probatorio, in sede penale, dell'accertamento svolto in ambito amministrativo.

Invero, è previsto che l'autorità amministrativa procedente dia, anche oralmente<sup>40</sup>, dunque senza alcuna formalità, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate.

Il soggetto interessato va, evidentemente, individuato in colui che subisce l'accertamento in sede amministrativa, ma anche in eventuali altri soggetti nei cui confronti si potrebbe agire penalmente a seguito dell'espletamento delle analisi tecniche.

L'interessato, oltre al diritto all'avviso, gode anche del diritto di presenziare all'esecuzione dell'atto, cui può prendere parte personalmente o tramite persona di sua fiducia appositamente designata, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.

A tali soggetti spettano, in virtù dell'espresso richiamo del disposto dell'art. 230 cod. proc. pen., i medesimi poteri che competono ai consulenti tecnici nel caso in cui venga disposta perizia, tra cui la facoltà di presentare richieste, osservazioni e riserve, nonché la diretta partecipazione alle operazioni tecniche, proponendo specifiche indagini, con l'ulteriore facoltà, ove la nomina del consulente venga effettuata dopo l'esaurimento delle operazioni, di esaminare le relazioni redatte.

Come si è anticipato, le garanzie inerenti al rispetto del contraddittorio sono funzionali all'utilizzo, nell'ambito del processo penale, della prova in tal modo raccolta. A tal fine, il terzo comma dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce espressamente che, qualora siano state osservate le disposizioni suindicate, i

---

<sup>40</sup> Secondo Sez. 3, n. 9790 del 19/12/2014, dep. 2015, Arsenà, Rv. 262750-01, l'avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo di esecuzione delle analisi su campioni, svolte nel corso di attività ispettive o di vigilanza e per le quali non sia prevista la revisione, può essere legittimamente effettuato a mezzo telegramma. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. non prescrive la notifica e non prevede particolari modalità per l'invio dell'avviso, essendo utilizzabile qualunque strumento idoneo a comunicare le informazioni necessarie); mentre Sez. 3, n. 33318 del 28/11/2012, dep. 2013, Favaccio, Rv. 257131-01 puntualizza che, in tema di analisi di campioni, rientra nella nozione di "avviso" all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo delle stesse ex art. 223 disp. att. cod. proc. pen. ogni mezzo informale di comunicazione purché idoneo a garantire al destinatario l'effettiva conoscenza dell'atto (nella specie è stato ritenuto idoneo l'avviso orale dato al coniuge dell'interessato non presente al momento del controllo).

verbali di analisi non ripetibili sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, divenendo pertanto, valutabili ai fini della decisione.

Il disposto dell'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., pertanto, dettato in tema di attività ispettive o di vigilanza compiute in ambito amministrativo, si pone in evidente parallelismo con quanto previsto, in fase di indagini preliminari, dall'art. 360 cod. proc. pen. e costituisce una declinazione della regola generale dettata dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., riguardando lo specifico accertamento rappresentato dall'analisi di campioni.

In ordine al profilo patologico, ovvero alle conseguenze scaturenti dalla mancata ottemperanza delle garanzie partecipative previste dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen., va rilevato come si registrino due differenti orientamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità

Secondo un più datato e minoritario indirizzo esegetico, in tema di analisi di campioni nel corso di attività ispettive o di vigilanza per le quali non sia prevista la revisione, il mancato avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo delle analisi rende inutilizzabili i risultati ed i relativi verbali non possono essere raccolti nel fascicolo per il dibattimento<sup>41</sup>.

Secondo altro orientamento, invece, l'omesso avviso della data e del luogo di espletamento delle analisi dei campioni non dà luogo ad inutilizzabilità delle stesse, ma configura una nullità a regime intermedio, che, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., non può essere più rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, ovvero, se si è verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo<sup>42</sup>.

#### **14.2. Ispezione di cose (art. 246, comma 2-bis, cod. proc. pen.).**

L'art. 2, comma 1, lett. a), inserisce nell'art. 246 cod. proc. pen., il comma 2-bis.

Trattasi di una specifica ipotesi in cui è possibile derogare all'obbligo di avviso al difensore dell'indagato, nel procedere ad ispezione di cose.

Secondo la regola generale dettata dall'art. 364, comma 3, cod. proc. pen., qualora si debba procedere ad ispezione a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, deve essere dato avviso al difensore di quest'ultimo almeno ventiquattro ore prima del compimento dell'atto.

La riforma prevede che, nel caso in cui, nell'ambito dell'ispezione di cose, sussista la necessità di procedere ad attività di prelievo e campionamento e vi sia

---

<sup>41</sup> Seguono tale indirizzo: Sez. 3, n. 15372 del 10/02/2010, Fiorillo, Rv. 246600-01; Sez. 3, n. 5310 del 21/02/1994, Elena, Rv. 197450-01; Sez. 3, n. 2581 del 04/03/1993, Terenziani, Rv. 193378-01.

<sup>42</sup> In questi termini: Sez. 3, n. 10209 del 25/09/1997, Serva, Rv. 209412-01; Sez. 3, n. 38857 del 09/07/2002, Greco, Rv. 222790-01; Sez. 6, n. 36695 del 06/10/2010, Drago, Rv. 248527-01; Sez. 3, n. 21136 del 11/05/2006, Licheri, Rv. 234521-01; Sez. 3, n. 37400 del 28/06/2006, Bigi, Rv. 235140-01; Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016, dep. 03/02/2017, Lo Verde, Rv. 269214-01.

fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero può procedere omettendo di dare avviso al difensore (in virtù dell'esplicito richiamo operato dal neo-introdotto comma 2-*bis* dell'art. 246 cod. proc. pen. all'art. 364, comma 5, secondo periodo).

L'espresso richiamo al quinto comma dell'art. 364 cod. proc. pen. induce forse a ritenere che venga in rilievo anche la sanzione di nullità prevista dal sesto comma del medesimo articolo, secondo cui, quando il pubblico ministero procede omettendo l'avviso al difensore, deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga.

Resta, in ogni caso, salva la facoltà del difensore di intervenire.

Il secondo periodo del nuovo comma dell'art. 246 cod. proc. pen. prevede, infine, che le attività di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, debbano essere eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente.

#### **14.3. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (modifica dell'art. 266, comma 1, lett. f-ter, cod. proc. pen.).**

L'art. 2, comma 1, lett. c) modifica l'art. 266 cod. proc. pen. in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

Invero, al comma 1, lett. f-ter) di quest'ultima disposizione, che elenca i reati per i quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, da un lato, viene eliminato il richiamo al reato di cui all'art. 516 cod. pen. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), in virtù dell'intervenuta abrogazione di detta disposizione, dall'altro, viene inserito il riferimento ai nuovi reati introdotti dalla riforma, ovvero la frode alimentare (art. 517-*sexies* cod. pen.) e il commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies* cod. pen.).

In tal modo viene, quindi, consentito il ricorso allo strumento dell'intercettazione, altrimenti impedito in ragione della cornice edittale prevista per i due delitti di nuovo conio.

#### **14.4. Incidente probatorio (modifica dell'art. 392, comma 1, lett. f, cod. proc. pen.).**

L'art. 2, comma 1, lett. d) modifica l'art. 392, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., estendendo la possibilità di richiedere l'espletamento dell'incidente probatorio anche all'ipotesi in cui si debba procedere a una perizia o a un esperimento giudiziale, ove la prova riguardi un «*alimento deteriorabile*».

Com'è noto, la medesima lettera del disposto dell'art. 392 cod. proc. pen. prevedeva la possibilità di fare ricorso all'incidente probatorio per l'espletamento di una perizia o di un esperimento giudiziale riguardante una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile.

La novità normativa, dunque, appare pleonastica, posto che, anche senza la novella legislativa è da ritenere si potesse procedere ad incidente probatorio finalizzato all'esecuzione di una perizia o di un esperimento giudiziale avente ad oggetto alimenti deteriorabili, considerato che tale *species* risulta rientrare nel più ampio *genus* di «cose soggette a modificazione non evitabile».

D'altro canto, va osservato come la recente riforma non abbia in alcun modo modificato il disposto dell'art. 360 cod. proc. pen., che consente di effettuare accertamenti tecnici irripetibili che «riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione», con le garanzie del contraddittorio ivi previste, funzionali all'utilizzabilità del relativo verbale nella fase del giudizio, previa allegazione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 431, comma 1, lett. c.), cod. proc. pen.

#### **14.5. Operazioni sotto copertura (modifica dell'art. 9, comma 1, lett. a, legge 16 marzo 2006, n. 146).**

L'art. 3 legge n. 75 del 2006 modifica l'art. 9, comma 1, lett. a), legge 16 marzo 2006, n. 146, estendendo al nuovo delitto di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-*septies* cod. prc.) la non punibilità degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché degli ausiliari, che partecipano ad operazioni sotto copertura.

#### **15. Disposizioni inerenti alla destinazione dei beni sequestrati o confiscati.**

##### **15.1. Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari sequestrati (modifica dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen.).**

L'art. 2, comma 1, lett. b) modifica l'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., aggiungendo, ai quattro classici esiti del sequestro probatorio, costituiti dalla confisca, dalla restituzione all'avente diritto, dall'alienazione e dalla distruzione, una quinta possibilità, costituita dalla destinazione a scopi benefici, espressamente riservata ai prodotti alimentari.

Il testo previgente dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., in tema di cose deperibili («cose che possono alterarsi»), statuiva che l'autorità giudiziaria potesse ordinarne, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

Tale disposizione viene modificata, prevedendo che il giudice, sempre in tema di cose deperibili, possa disporre, oltre alla vendita o alla distruzione, anche «*la diversa destinazione prevista dalla legge*».

Come disposto dall'art. 83 disp. att. cod. proc. pen., la vendita dei beni in questione è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata e allo stesso modo di procede per la loro distruzione. Quest'ultima, tuttavia, può anche essere effettuata avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

Prima che si proceda a dette operazioni, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.

Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.

«*La diversa destinazione prevista dalla legge*», cui fa riferimento quello che è divenuto il primo (non più unico periodo) dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen. è esplicitata dal secondo periodo del medesimo comma, introdotto dalla legge di riforma.

Con tale statuizione è prevista, in particolare, la possibilità, per l'autorità giudiziaria, di disporre la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali.

Tale possibilità, tuttavia, non trova applicazione nei confronti di tutti i prodotti alimentari, ma solo di quelli che soddisfino determinate caratteristiche e, comunque, previo espletamento di specifiche procedure.

Sotto il primo profilo, deve trattarsi di prodotti alimentari soggetti a rapido deterioramento, che risultino idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza.

Sotto il secondo profilo, la destinazione a scopi benefici dei suindicati prodotti è consentita solo previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.

Ove siano soddisfatti tali presupposti, l'autorità giudiziaria potrà, dunque, destinare a fini caritatevoli i prodotti alimentari sequestrati, consentendone la distribuzione gratuita.

In presenza di tali requisiti, peraltro, la devoluzione dei prodotti alimentari sequestrati secondo le predette modalità non sembra costituire una facoltà dell'autorità giudiziaria, ma un preciso obbligo, come si desume dalla lettera della disposizione («*l'autorità giudiziaria dispone la devoluzione*»).

Pare potersi ritenere, pertanto, che il legislatore abbia inteso vincolare il giudice, impedendo sia la distruzione dei prodotti, evitando così uno spreco di derrate alimentari, sia la loro vendita, le cui lungaggini procedurali comporterebbero il medesimo pericolo.

Sebbene il disposto dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen. sia dettato in tema di sequestro probatorio, si è ritenuto che non violi il divieto di analogia *in malam partem* la sua applicazione al sequestro preventivo<sup>43</sup>.

Appare, inoltre, opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti aventi ad oggetto la destinazione dei beni già sequestrati hanno natura esecutiva, presupponendo un vincolo già esistente e disciplinando le vicende successive alla sua apposizione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento che, ai sensi dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., abbia disposto sulla destinazione di beni sottoposti a sequestro probatorio è l'incidente di esecuzione, proponibile dinanzi alla stessa Autorità giudiziaria che tale provvedimento ha emesso con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 cod. proc. pen., trattandosi di rimedio concernente la fase esecutiva del sequestro<sup>44</sup>.

### **15.2. Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari sequestrati (art. 86-*quater* disp. att. cod. proc. pen.).**

L'art. 2, comma 2, lett. a) introduce, nell'ambito delle disposizioni di attuazione del codice di rito, l'art. 86-*quater*, il quale, in tema di prodotti alimentari confiscati contiene una disciplina sostanzialmente sovrapponibile a quella dettata dal neo-introdotta secondo periodo dell'art. 260, comma 3, cod. proc. pen. in relazione ai prodotti alimentari sequestrati.

L'articolo in esame si compone, in particolare, di tre commi.

Il primo è dedicato ai prodotti alimentari idonei al consumo umano e prevede che il giudice «*dispone*» (pare trattarsi anche in tal caso di un obbligo e non di una mera possibile opzione) che i predetti beni, oggetto di confisca, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa,

---

<sup>43</sup> Sez. 3, n. 53341 del 12/09/2018, Michelacci, Rv. 275180-01, in una fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto legittima la vendita di alcuni animali presenti in un'azienda agricola, sottoposti a sequestro preventivo.

<sup>44</sup> In questo senso: Sez. 3, n. 12021 del 23/11/2022, dep. 2023, De Feo, Rv. 284458-01; Sez. 3, n. 27866 del 10/05/2016, Praz, Rv. 267349-01; Sez. 1, n. 19918 del 25/03/2003, Scalvini, Rv. 224569-01.

che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.

Il secondo comma riguarda, invece, i prodotti alimentari idonei al consumo animale, sempre oggetto di confisca.

In tal caso, l'assegnazione per la distribuzione gratuita risulta essere, invece, una mera facoltà per l'autorità giudiziaria («*il giudice può adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1*»).

L'assegnazione può essere disposta in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi.

Da ultimo, il terzo comma del neo-introdotta art. 86-*quater* disp. att. cod. proc. pen., all'evidente fine di garantire la correttezza dell'operazione e l'effettivo raggiungimento dello scopo, stabilisce che la destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle suindicate integra il reato di malversazione di erogazioni pubbliche, essendo punita ai sensi dell'art. 316-*bis* cod. pen.

### **15.3. Destinazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, navi, imbarcazioni, natanti e aeromobili sequestrati o confiscati (modifica dell'art. 16, comma 1, legge 23 luglio 2009, n. 99).**

L'art. 4 legge n. 75 del 2026 modifica l'art. 16, comma 1, legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché la rubrica del medesimo articolo, avente ad oggetto la custodia giudiziale e l'assegnazione definitiva di determinati beni sottoposti a sequestro o confisca.

Sia la rubrica sia il primo comma del predetto art. 16, che già contemplavano il richiamo all'art. 517-*quater* cod. pen. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), vengono espressamente estesi ai due nuovi delitti di cui agli artt. 517-*sexies* (Frode alimentare) e 517-*septies* (Commercio di alimenti con segni mendaci).

La rubrica dell'articolo è, pertanto, divenuta la seguente: «*Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter, 517-quater, 517-sexies e 517-septies del codice penale*».

Alla stessa stregua è stato modificato il disposto del primo comma dell'art. 16 legge 23 luglio 2009, n. 99, la cui disciplina è stata, pertanto, estesa ai reati ex artt. 517-*sexies* e 517-*septies* cod. pen.

A seguito della novella legislativa, dunque, anche in relazione a tali delitti, è prescritto che i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili **sequestrati** nel corso di operazioni di polizia giudiziaria

per la repressione dei reati indicati in rubrica sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Qualora non vi siano richieste di affidamento in custodia giudiziale, l'autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalità indicate all'art. 83 disp. att. cod. proc. pen.

I beni mobili suindicati, una volta acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di **confisca**, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.

Anche a seguito della confisca, in ipotesi di mancanza di istanze di assegnazione, i beni vengono destinati alla distruzione.

## **16. Profili di diritto intertemporale in ordine alle disposizioni processuali.**

Anche con riferimento alle disposizioni di carattere processuale, la novella non prevede disposizioni transitorie, sicché non può che trovare applicazione il generale principio *tempus regit actum*.

È utile, in proposito, operare il richiamo ad alcuni precedenti della Corte a Sezioni Unite, che lumeggiano l'applicazione del principio in questione, anche in relazione ad altri principi che pure vengono in rilievo nel momento in cui va individuata l'esatta portata temporale del *novum* legislativo.

Con la sentenza a Sezioni Unite Lista del 2007<sup>45</sup>, la Cassazione, intervenendo in tema di impugnazioni, ma operando considerazioni di più ampia portata, ha statuito che, ai fini della corretta applicazione del principio in esame, *«per actus non può intendersi l'intero processo, che è concatenazione di atti - e di fasi - tutti tra loro legati dal perseguimento del fine ultimo di accertamento definitivo dei fatti; una tale identificazione comporterebbe la conseguenza che il processo "continuerebbe ad essere regolato sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione", il che contrasterebbe con l'immediata operatività del novum prescritta dall'art. 11 preleggi, comma 1»*.

La Corte, pertanto, ha precisato che *«il concetto di atto deve essere rapportato, come incisivamente precisato in dottrina, "allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella successione". L'atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di "autonomia" rispetto agli altri atti dello stesso processo»*.

---

<sup>45</sup> Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, in motivazione.

Sicché - osserva ancora il Supremo Consesso - «non può (...) avallarsi (...) una nozione indifferenziata di "atto" processuale (...). È necessario distinguere tra varie specie di atti: quello con effetti istantanei "che si esaurisce senza residui nel suo puntuale compimento" e ha, per così dire, una funzione "autoreferenziale"; quello che, pur essendo di esecuzione istantanea, presuppone una fase di preparazione e di deliberazione più o meno lunga ed è strettamente ancorato ad altro atto che lo legittima e che finisce con l'assumere rilievo centrale; quello che ha "carattere strumentale e preparatorio" rispetto ad una successiva attività del procedimento, con la quale va a integrarsi e completarsi in uno spazio temporale anch'esso più o meno ampio, dando luogo ad una **fattispecie processuale complessa**. La regola *tempus regit actum* non può non tenere conto della variegata tipologia degli atti processuali e va **modulata** in relazione alla **differente situazione sulla quale questi incidono** e che occorre di volta in volta governare».

Conseguentemente, in relazione alle novità processuali introdotte dalla legge n. 75 del 2026, è forse da ritenere che, per l'individuazione della disciplina applicabile, secondo il principio *tempus regit actum*, occorra fare riferimento al decreto autorizzativo delle intercettazioni (art. 267 cod. proc. pen.)<sup>46</sup>, al decreto che dispone l'ispezione (art. 246 cod. proc. pen.), all'ordinanza che decide sulla richiesta di incidente probatorio (art. 398 cod. proc. pen.)<sup>47</sup> e al provvedimento che statuisce in ordine alla destinazione dei beni sequestrati o confiscati.

Il redattore: Antonio Gatto

Il Vice Direttore  
Antonio Corbo

Il Direttore  
Alberto Giusti

---

<sup>46</sup> In tal senso, in tema di intercettazioni, la recentissima Sez. 5, n. 29613 del 23/07/2025, Ferrazzano, Rv. 288375-02, che fa riferimento proprio al decreto autorizzativo.

<sup>47</sup> Assai recentemente, in tema di misure cautelari personali, Sez. 2, n. 11921 del 23/01/2025, Massa, Rv. 287672-02 ha affermato che la nuova previsione di cui all'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., disciplinante l'interrogatorio anticipato dell'indagato, è applicabile a tutte le richieste di misura cautelare pendenti al 25/08/2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, in quanto, in assenza di disposizioni transitorie, l'atto che assume rilievo ai fini della regolamentazione del fenomeno successorio è, per il principio *tempus regit actum*, l'ordinanza applicativa; negli stessi termini Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio, Rv. 287575-01.